



**CITTÀ DI GALATINA**  
**PROVINCIA DI LECCE**

oooooooooooooooo

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE COMUNALE**

L'anno 2021, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata tra le parti, costituite da:

Il Comune di Galatina C.F. 80008170757 (d'ora innanzi indicato, per brevità, come comodante) rappresentato dall'Arch. Nicola Miglietta, in qualità di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana, domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo Municipale e come tale in rappresentanza del Comune stesso in forza di provvedimento n. \_\_\_ del 04.07.2018 ed in applicazione dell'art. 107 punto 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

e

La ASL di Lecce, con sede in Lecce alla via Miglietta n. 5, C.F./P.IVA 04008300750, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. Dott. Rodolfo Rollo, di seguito denominato comodatario.

**PREMESSO**

- che il Comune di Galatina è proprietario di un'unità immobiliare situata in viale Don Bosco n. 52 e identificato al N.C.E.U. del Comune di Galatina al Foglio n. 79, particella n. 1357 – Blocco Sala Convegni;
- che l'Asl di Lecce ha richiesto al Comune la concessione in comodato d'uso di detto immobile per l'esecuzione della campagna vaccinale anti COVID-19;
- che questo Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_, ha disposto di concedere in comodato d'uso gratuito alla Asl Lecce l'immobile sopra indicato per anni due;
- che è interesse delle parti stipulare un contratto di comodato d'uso nell'ambito dei rapporti di fattiva collaborazione richiesta dalla gestione dell'emergenza di sanità pubblica in atto;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ART. 1 - La premessa costituisce presupposto e parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2 - Il Comune di Galatina (detto in prosieguo più brevemente Ente Comodante) in qualità di proprietario, concede alla ASL Lecce (detto in prosieguo più brevemente Ente Comodatario), l'uso in comodato gratuito dell'immobile, libero da pegno, ipoteca e servitù, sito in Galatina, al Viale Don

Bosco n. 52, identificato in Catasto al Foglio n. 79, particella n.1357 – Blocco Sala Convegni, per la durata di anni due decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

La ASL Lecce accetta la concessione dei predetti locali con il fine di utilizzarli come sede vaccinale anti-SARS CoV-19 durante l'emergenza epidemiologica.

ART. 3 - E' fatto assoluto divieto all'Ente comodatario, pena l'immediata risoluzione del presente contratto, di adibire l'immobile a destinazione diversa da quella precisata in tutto o in parte nel presente contratto.

ART. 4 - La durata della concessione si intende convenuta in anni due, salvo proroga da concordare tra le parti entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del comodato in parola.

ART. 5 - Il presente contratto è a titolo gratuito, in quanto la concessione ha natura di pubblica utilità ed i locali sono destinati allo svolgimento di attività istituzionali. Nessun onere è, quindi, previsto a carico del Comodatario per la cessione in comodato e per quant'altro oggetto del presente contratto.

ART. 6 - La ASL LECCE si obbliga a custodire e conservare i locali individuati, oltre che le attrezzature ed arredi riportati al successivo art. 7, con la diligenza del buon padre di famiglia ed a servirsene esclusivamente per l'uso determinato dal presente Contratto.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del Comodatario e, in particolare, le spese di ordinarie di pulizia e disinfezione, lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dall'attività di gestione dell'emergenza pandemica.

Il Comodatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante. Dalla data di consegna dell'immobile, il Comodatario assumerà a proprio esclusivo carico tutte le spese di godimento e di utilizzo del bene e provvederà a stipulare in nome e per conto proprio i contratti di somministrazione relativi ai servizi essenziali nonché, se necessario, al relativo allacciamento. Il pagamento della TARI, se dovuto, avverrà in ragione dei locali concessi ai sensi del presente contratto.

Il Comodatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comodante le necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 7 - Il Comodante si obbliga a prestare tutte le dovute ed eventuali dichiarazioni di rito al fine di consentire al Comodatario il pieno e libero godimento ed utilizzo dei locali secondo le finalità di interesse pubblico dichiarate. A tale fine, si obbliga altresì ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale e/o giuridica del bene ed in generale dal compiere turbative di fatto o di diritto che possano in qualsiasi modo pregiudicare il pieno ed effettivo godimento dei locali.

Il Comodante provvederà pertanto all'adeguamento dei servizi igienici, come richiesto dalla Asl oltre che alla pulizia iniziale dei locali interni e dell'area esterna.

Il Comodante, al fine del funzionale utilizzo dell'immobile, per gli scopi cui è destinato, ha provveduto alla fornitura ed installazione, presso detta struttura, delle seguenti attrezzature ed arredi:

- n. 4 scrivanie dim. 140L x 40P x 74H
- n. 5 scaffali a giorno dim. 45L x 40P x 130H
- n. 5 armadietti con serratura dim. 90L x 45P x 80H
- n. 1 armadietto porta stampante 65L x 55P x 63H
- n. 1 stampante digitale Sharp MXB-350W

ART. 8 - Il Comodatario non può cedere il presente contratto e non può sublocare i locali.

ART. 9 – Il Comodatario ha facoltà di recedere motivatamente in qualsiasi momento dal contratto che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso a mezzo PEC.

ART. 10 – Per le controversie dipendenti dall'esecuzione del presente contratto di comodato, è competente il Foro di Lecce.

ART. 11 - Il comodatario, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia liberatoria nei confronti del comodante e si assume ogni responsabilità per danni che possano essere arrecati a persone o a cose derivanti dall'utilizzo dell'immobile, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose, nonché alla proprietà comunale per effetto dell'uso e della destinazione dello stesso.

ART. 12 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le norme del Libro IV, Titolo III, Capo XIV (da artt. 1803 a 1812) del codice civile ed alle altre disposizioni di legge applicabili in materia in quanto compatibili.

ART. 13 – Qualunque modifica al contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.

ART. 14 - Le spese della presente scrittura privata, ove previste, sono a carico del Comodatario.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Per il Comune di Galatina  
Arch. Nicola MIGLIETTA  
(firma digitale apposta)

Per l'Azienda Sanitaria Locale  
Dott. Rodolfo ROLLO  
(firma digitale apposta)